



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N°77/2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza presentata dall'Associazione "YACHT CLUB VENEZIA" con la quale si richiede l'emanazione di Ordinanza che regolamenti la navigazione nello specchio acqueo del Canale della Giudecca, Bacino San Marco e Canale San Marco, al fine di poter effettuare una manifestazione velica denominata "VENICE HOSPITALITY CHALLENGE", prevista svolgersi il giorno 21/10/2017 con la partecipazione di n° 11 imbarcazioni a vela;

VISTO: l'esito della riunione di coordinamento tenutesi presso questa Capitaneria di Porto in data 11/09/2017, cui hanno partecipato – oltre al soggetto istante – rappresentanti della V.T.P., del Comune di Venezia e dell'A.C.T.V.;

VISTA: l'istanza protocollo n°13139 in data 19/10/2018 dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale con la quale ha espresso il proprio "nulla osta" ai fini demaniali marittimi;

VISTA: la nota in data 01/10/2018 dell'A.C.T.V., con la quale ha espresso il proprio parere in relazione al regolare svolgimento del servizio pubblico di linea;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione negli specchi acquei marittimi interessati dagli eventi in programma, al fine di salvaguardarne la sicurezza e permettere nel contempo il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 24, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il giorno **20/10/2018 dalle ore 13:00 alle ore 15:30** è previsto lo svolgimento di una manifestazione velica non competitiva con la partecipazione di n° 11 (undici)

imbarcazioni a vela, con sviluppo del campo di regata – per quanto riguarda le acque marittime – nel Bacino di San Marco, Canale San marco e Canale della Giudecca, come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico allegato alla presente, per formarne parte integrante.

La partenza ed il percorso della manifestazione velica, da effettuare in unico transito, a seconda delle condizioni meteomarine in atto, potranno avvenire in una delle modalità di seguito indicate:

Percorso (1) giro unico

Con poco vento, partenza dalla marittima, e successivo transito in Canale della Giudecca, Bacino San Marco, Canale San Marco e arrivo a S. Elena;

Percorso (2) giro unico

con vento sopra i 5 nodi, partenza al traverso della Chiesa del Redentore e successivo transito in Bacino San Marco, Canale San Marco, giro boa posizionate al traverso di S. Elena, ritorno fino al traverso di una boa posizionata al traverso dell'Hotel Hilton e arrivo al traverso del Cipriani.

ORDINA

Articolo 1

Il giorno 20/10/2018, dalle ore 13:00 alle ore 15:30, nel campo di regata di cui al "rende noto" sono interdetti la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico da parte di ogni unità, con esclusione di quelle al successivo art.4.

Si fa obbligo a tutte le unità in transito nelle vicinanze del campo di regata di non interferire con il regolare svolgimento della manifestazione, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalle unità partecipanti, limitando la velocità al minimo necessario per la conduzione della manovra e prestando attenzione alle eventuali indicazioni provenienti dalle unità di assistenza, in costante ascolto sui canali VHF 13 e 16.

Articolo 2

Prima di procedere al posizionamento delle boe, il responsabile dell'organizzazione deve contattare sul canale 16 VHF (o via filo al numero 041/2405745) la Sala Operativa della Capitaneria di porto, per accertare l'assenza di traffico navale in zona.

Inoltre, il responsabile dell'organizzazione deve comunicare alla citata Sala Operativa anche l'inizio e il termine della manifestazione, nonché il numero effettivo di imbarcazioni partecipanti.

Il Bacino San Marco, il Canale San Marco e il Canale della Giudecca devono essere sgomberi dalle boe e dalle unità regatanti entro e non oltre le ore 16:00, al fine di permettere la riapertura della navigazione e la partenza delle navi.

Articolo 3

L'Ente organizzatore della manifestazione deve predisporre e mantenere per tutta la durata dell'evento un adeguato servizio di assistenza, svolta con imbarcazioni opportunamente dislocate, nonché lasciare libero un canale di 50 (cinquanta) metri dalle rive dei canali interessati dalla manifestazione velica per il transito dei mezzi del servizio pubblico di linea. Inoltre, deve coordinarsi con la Sala Operativa dell'ACTV S.p.a. al fine di permettere il transito del ferry-boat per la linea Tronchetto – Lido e viceversa.

Articolo 4

I divieti cui alla presente Ordinanza non si applicano alle unità dell'Ente organizzatore, nonché ai mezzi della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine/di Polizia, della Protezione Civile e di pronto soccorso, in ragione del loro ufficio.

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano inoltre ai mezzi in servizio pubblico di linea allo scopo di garantire i servizi minimi di trasporto pubblico, ai quali è consentito il transito in bacino San Marco, canale San Marco e canale della Giudecca lungo un canale libero di 50 (cinquanta) metri dalla riva su entrambe le sponde, che dovrà essere tenuto sgombro dai regatanti.

I conduttori delle unità di cui al comma precedente devono navigare alla minima velocità utile per la manovra in sicurezza, mantenendosi a debita distanza dall'area di regata, e possono attraversare il campo di regata, osservando scrupolosamente le disposizioni impartite localmente dal referente operativo dell'ACTV, in contatto con il comitato organizzatore. I gestori del trasporto pubblico di linea dovranno quindi provvedere, con proprio personale dedicato, al coordinamento dei servizi durante lo svolgimento della regata.

I concessionari del servizio di trasporto pubblico di linea, d'intesa con l'Ente competente, provvedono a modificare e/o sospendere le linee di navigazione che, in relazione alle caratteristiche delle unità impiegate e/o dei percorsi effettuati, non risultano compatibili con lo svolgimento della manifestazione velica.

Articolo 5

I contravventori della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov/venezia.

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative

